

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

25 SABATO

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre.

Si ricorda che i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- nè con riferimento alle cessioni di beni;
- nè con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- nè con riferimento agli acquisti di beni;
- nè con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione

degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d'imposta 2017 è stato soppresso l'obbligo di invio dell'elenco Intrastat (modello Intra-2) relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; l'eliminazione di tale obbligo è stata disposta con l'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016). Tuttavia, con il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2016) convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27-2-2017 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2017), gli effetti della soppressione sono posticipati di un anno, come anticipato nel comunicato stampa congiunto Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat del 17-2-2017 consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it; gli Enti suddetti, con provvedimento congiunto n. 194409/2017 del 25-9-2017, hanno dato attuazione ad alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi che si applicheranno agli elenchi con periodi di riferimento decorrenti da gennaio 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36.

27 LUNEDÌ

CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO

Presentazione domande. A partire dalle ore 10.00 di oggi è possibile presentare, esclusivamente con invio a mezzo pec a saq3@pec.politicheagricole.gov.it secondo le modalità pubblicate dal Mipaaf sul sito www.politicheagricole.it, le domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto per usufruire di contributi in conto capitale e a tasso agevolato erogati per il sostegno agli investimenti in agricoltura. Per informazioni in merito ai requisiti e alle modalità operative si rimanda alla circolare Mipaaf prot. n. 60690 del 10-8-2017, consultabile nel suddetto sito ministeriale, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 14.

29 MERCOLEDÌ

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-10-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 quater, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

30 GIOVEDÌ

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE O ASSEGNAZIONE - CESSIONE - ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Versamento 1ª rata imposta sostitutiva. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, di capitali e gli imprenditori individuali, che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015), rese possibili anche nel 2017 con l'art. 1, commi 565 e 566, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016), devono entro oggi versare il 60% dell'imposta sostitutiva dovuta; il restante 40% deve essere versato entro il 16-6-2018.

Il pagamento si effettua con il modello F24 indicando i codici tributo istituiti dall'agenzia delle entrate con risoluzione n. 73/E del 13-9-2016.

Data la particolarità della scadenza si rinvia, tra le altre, alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2016 e n. 37/E del 16-9-2016 e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 26/2016 a pag. 30.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento secondo o unico acconto per l'anno d'imposta 2017. Scade il termine per effettuare il versamento, con il modello di pagamento unificato F24, delle imposte e dei contributi dovuti in acconto per l'anno d'imposta 2017 in base al modello Redditi 2017; si ricorda che è possibile rideterminare gli acconti in misura minore qualora si preveda una minore imposta da dichiarare per il 2017 per effetto, ad esempio, di maggiori oneri o di minori redditi.

Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2017 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale; i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo soggetti alla gestione separata Inps versano il secondo acconto del contributo dovuto. Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2017, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 18/2017 a pag. 30, nel quale viene spiegato come consultare la Guida a Redditi 2017, n. 26/2017 a pag. 31 e n. 40/2017 a pag. 28.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2016 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2017 in base al rispettivo modello Redditi 2017, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 33/2017 a pag. 69.

Per maggiori informazioni si veda quanto richiamato nella scadenza sopra riportata.

MODELLO 730/2017 REDDITI 2016

Prelievo secondo o unico acconto Irpef 2017. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono trattenere dalle retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in questo mese la seconda o unica rata dell'acconto Irpef 2017 dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello 730/2017; i sostituti d'imposta devono comunque tenere conto delle eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il 30-9-2017. Se le retribuzioni o le rate di pensione non sono sufficienti per pagare le impo-

ste, l'importo residuo dovrà essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse.

Se entro la fine dell'anno non sarà stato comunque possibile trattenere l'intero importo per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni, i sostituti d'imposta dovranno comunicare agli interessati, entro lo stesso mese di dicembre, gli importi non versati ancora dovuti che, maggiorati dello 0,4% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovranno essere versati entro gennaio 2018 direttamente dai contribuenti mediante il modello F24.

CAMERA DI COMMERCIO

Versamento maggiorazione diritto camerale annuale. I soggetti iscritti nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio dovevano versare, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, il diritto camerale 2017; poiché il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto del 22-5-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28-6-2017), ha stabilito un incremento del 20% del diritto annuale, le imprese che non vi hanno già provveduto possono entro oggi effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato.

Con nota del 26-9-2017 lo stesso Ministero ha però precisato che le nuove imprese iscritte tra l'1-1-2017 e il 28-6-2017 e le

imprese già iscritte, che hanno versato il diritto annuale entro il 28-6/2017 senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio entro oggi senza sanzioni e interessi, mentre quelle già iscritte, che hanno versato senza l'incremento del 20% dopo il 28-6-2017, devono effettuare il conguaglio ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

L'utilizzo del modello F24 consente di compensare il conguaglio del diritto annuale camerale con eventuali altri crediti. Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella «Sezione Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; i codici tributo da utilizzare sono 3850 (diritto annuale), 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni).

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione dati liquidazioni 3° trimestre 2017. I contribuenti soggetti Iva devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva effettuate con riferimento al terzo trimestre 2017.

Si vedano al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27-3-2017, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile reperire il modello della comunicazione con relative istruzioni, e gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2017 a pag. 33 e n. 12/2017 a pag. 30.

INPS

Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di tra-

smmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-11-2017 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-11-2017. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2017 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2018.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1%;
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- la richiesta di registrazione dei contratti di locazione dei fabbricati e di affitto dei terreni deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se

non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

In merito alla cedolare secca si vedano anche le novità introdotte con l'art. 7 *quarter*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.